

## **DOCUMENTO TECNICO**

**“CRITERI GENERALI PER LA PRESTAZIONE DELLE GARANZIE FINANZIARIE CONSEGUENTI AL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI ALL’ESERCIZIO DELLE OPERAZIONI DI SMALTIMENTO E RECUPERO RIFIUTI - AI SENSI DEI D.LGS. N. 152/2006 (ART. 208), N.36/2003 (ART. 14) E N.59/2005”, CHE SOSTITUISCE INTEGRALMENTE IL DOCUMENTO TECNICO, APPROVATO CON LA D.G. R. N.755/2008;**

### **Art. 1 – Campo di applicazione**

Sono tenuti a prestare le garanzie finanziarie i soggetti titolari delle autorizzazioni all’esercizio di operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti di cui agli allegati B e C alla parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006, rilasciate ai sensi degli artt. 208, 209, 210 e 211 del medesimo D.Lgs., nonché per i progetti di bonifica, così come previsto dall’art. 242 del D.Lgs. n. 152/2006.

Ricadono nel campo di applicazione della presente direttiva, anche le operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti effettuate ai sensi degli artt. 214 e 215 e 216 del D.Lgs. n. 152/2006 e quelle autorizzate ai sensi del D.Lgs. n. 59/2005.

### **Art. 2 – Modalità di prestazione nella fase di esercizio**

Relativamente alla fase di esercizio degli impianti di smaltimento/recupero dei rifiuti o di gestione e/o post chiusura delle discariche, la garanzia finanziaria può essere costituita con le sotto indicate modalità:

1. deposito cauzionale, mediante il versamento presso un istituto di credito di una somma vincolata per il periodo prescritto, a favore della Regione Lazio nel caso di autorizzazioni dalla stessa rilasciate;
2. polizza fidejussoria, stipulata mediante una delle modalità previste dall’art. 1 della L. 10.06.1982 n. 348, ovvero:
  - a) mediante fideiussione bancaria rilasciata da azienda di credito;
  - b) mediante polizza fidejussoria assicurativa rilasciata da imprese di assicurazione opportunamente autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni, ai sensi e per gli effetti del Testo Unico delle leggi sull’esercizio delle assicurazioni, di cui al D.P.R. n. 449/1959 e s.m.i., che abbiano realmente esercitato, nell’ultimo quinquennio, il ramo cauzioni o il ramo crediti.

Gli importi delle garanzie finanziarie sono quelli richiamati nell'allegato A e le stesse sono redatte secondo gli schemi di cui all'allegato B e C del presente documento.

### **Art. 3 – Modalità di prestazione nella fase di realizzazione**

Limitatamente alla fase di costruzione dei nuovi impianti di smaltimento/recupero di rifiuti, ivi comprese le discariche, potrà essere prescritta la stipula di una polizza assicurativa a copertura di eventuali danni causati a terzi nella fase di costruzione degli stessi. Una volta terminata la fase di costruzione degli stessi ed acquisito il certificato di regolare esecuzione delle opere si procederà allo svincolo della stessa.

### **Art. 4 – Termini di presentazione**

La garanzia finanziaria deve essere prestata, prima della messa in esercizio degli impianti, a favore della Regione Lazio (per quanto concerne le autorizzazioni dalla stessa rilasciate) ovvero a favore delle Province o Comuni, secondo le rispettive competenze.

I soggetti già titolari di autorizzazione rilasciata, ai sensi delle predette normative, alla data di pubblicazione della presente deliberazione, devono provvedere ad adeguare, se necessario, ovvero a prestare ex novo, le garanzie finanziarie nei 90 giorni successivi alla pubblicazione sul BURL.

In caso di rinnovo dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 209 del D.Lgs. n. 152/2006, le garanzie finanziarie dovranno essere presentate entro e non oltre 90 giorni dalla data di rilascio del nuovo provvedimento.

### **Art. 5 – Accettazione**

Le garanzie finanziarie, qualora presentate nel rispetto di tutto quanto riportato nel presente atto, si intendono accettate dall'Amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione, decorsi 30 giorni dalla data di effettiva consegna.

### **Art. 6 – Caratteristiche generali**

#### **6.1 - Impianti di recupero e smaltimento rifiuti, escluse le discariche**

La garanzia finanziaria deve essere prestata al fine di assicurare la copertura da eventuali danni alla salute dei cittadini e/o all'ambiente derivanti dall'esercizio, dalla chiusura, dalla messa in sicurezza e ripristino dei siti, da parte dei titolari e/o gestori degli impianti di smaltimento e/o recupero dei rifiuti.

Fermo restando l'attività di stoccaggio, nel caso l'autorizzazione all'esercizio si riferisca ad un impianto ove si svolgano due o più operazioni indipendenti, cioè non funzionali l'una all'altra, la garanzia finanziaria si applica per ciascuna operazione.

Per quanto riguarda le operazioni di stoccaggio definite nell'art. 183, comma 1, lettera l), del D.Lgs. n. 152/2006, la garanzia finanziaria si intende riferita alla capacità massima di stoccaggio istantanea, mentre per le altre operazioni, si riferisce alla potenzialità annua autorizzata.

La garanzia finanziaria, in attuazione dell'art. 21, comma 4, del D.Lgs. 11 maggio 2005 n. 133, deve essere prestata anche per l'avvio delle attività di co-incenerimento di rifiuti soggette alle procedure semplificate richiamate nel citato D.Lgs. n. 152/2006.

## 6.2 - Discariche

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di operazioni di smaltimento mediante discarica deve essere presentata, per la messa in esercizio degli invasi, la garanzia finanziaria "per l'attivazione e la gestione operativa, ivi comprese le procedure di chiusura, per assicurare l'adempimento delle prescrizioni ed obblighi contenuti nell'autorizzazione, nel piano di gestione operativa ed il ripristino ambientale dell'area";

La garanzia finanziaria prestata per la gestione operativa sarà svincolata, successivamente all'acquisizione e presentazione della garanzia di post gestione.

### 6.2.1 - Gestione successiva alla chiusura della discarica:

Per la fase di post gestione della discarica, dovrà essere presentata la garanzia per la gestione successiva alla chiusura della discarica, per assicurare gli adempimenti previsti dal piano di gestione post operativa, con particolare riferimento alla manutenzione, alla sorveglianza ed ai controlli a partire dalla data di comunicazione di cui all'art. 12 del D.lgs. 36/2003. In attesa dei chiarimenti richiesti dalla conferenza Stato Regioni ai Ministeri dell'Ambiente e dell'Economia, le società possono altresì costituire la garanzia di post gestione, attraverso l'apertura di un conto vincolato a favore dell'Amministrazione concedente l'autorizzazione, dove versare con cadenza trimestrale la quota di tariffa incassata, destinata agli anni di post gestione fissata dal documento allegato.

Qualora venga rilasciata l'autorizzazione all'esercizio della discarica per singoli lotti, le garanzie di cui sopra sono prestate per ciascun lotto, così come individuato nel D.Lgs. n. 36/2003.

### 6.3 - Impianti di sperimentazione e ricerca

I titolari di autorizzazioni regionali riguardanti gli impianti di sperimentazione e ricerca sono tenuti unicamente alla stipula di una polizza assicurativa di responsabilità civile a copertura da eventuali danni causati a terzi.

## **Art. 7 – Durata**

### 7.1 - Per tutti gli impianti eccetto le discariche:

La durata delle garanzie finanziarie per l'attivazione e gestione operativa, comprese le operazioni di chiusura, deve essere pari a quella dell'autorizzazione maggiorata di due anni; ciò per consentire i necessari controlli e, qualora necessario, garantire la copertura dei rischi in attesa dell'atto di rinnovo.

La garanzia finanziaria può essere svincolata in data precedente alla scadenza dell'autorizzazione, dopo decorrenza di un termine di due anni dalla data di cessazione dell'esercizio dell'attività.

### 7.2 - Per le discariche:

La durata della garanzia finanziaria per l'attivazione e la gestione operativa, comprese le operazioni di chiusura, deve essere pari a quella dell'autorizzazione maggiorata di 2 anni. La garanzia finanziaria può essere svincolata in data antecedente alla scadenza dell'autorizzazione decorsi almeno due anni dalla data di comunicazione di cui all'art. 12, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2003 e previa acquisizione della garanzia finanziaria di post gestione.

La durata della garanzia finanziaria per le attività di post gestione deve essere pari a 30 anni dalla data di comunicazione di cui al citato art. 12. La stessa, viste le attuali difficoltà evidenziate dal mercato, può essere prestata secondo piani quinquennali rinnovabili.

Nel caso di discariche classificate come “discariche per rifiuti inerti”, la durata delle garanzie finanziarie di post gestione è fissata in anni 5 dall'approvazione della chiusura della stessa o dei propri lotti.

## **Art. 8 - Garanzie finanziarie per progetti di bonifica**

L'importo da garantire per i progetti di bonifica, così come previsto dall'art. 242 del D.Lgs. n. 152/2006, a garanzia della corretta esecuzione ed il completamento degli interventi è determinato nel modo seguente:

- garanzia a favore della Regione Lazio per rifiuti pericolosi pari al 35% del costo stimato dell'intervento;

- garanzia a favore della Regione Lazio per rifiuti non pericolosi pari al 30% del costo stimato dell'intervento;

La copertura assicurativa dovrà avere una durata pari al tempo di esecuzione e completamento degli interventi del progetto di bonifica, e sarà trattenuta per il tempo necessario al conseguimento della certificazione di avvenuta bonifica da parte della Provincia.

### **Art. 9 - Esclusioni**

Non sono, in ogni caso, sottoposti alla presentazione delle anzidette garanzie finanziarie i centri di conferimento (Ecocentri) e le aree attrezzate di raggruppamento (Trasferenze) di proprietà dei Comuni o gestiti a nome e per conto degli stessi.



Allegato A - Calcolo  
Garanzie.doc



Allegato B.doc



Allegato C.doc

Il Direttore del Dipartimento Territorio  
(Dott. Raniero De Filippis)